

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2003/C 239/01	Causa C-321/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, con ordinanza 6 giugno 2003, nella causa Dyson Ltd contro Registrar of Trade Marks	1
2003/C 239/02	Causa C-323/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 24 luglio 2003	1
2003/C 239/03	Causa C-325/03 P: Ricorso del sig. José Luis Zuazaga Meabe contro l'ordinanza emessa dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 28 aprile 2003 nella causa T-15/03 promossa dal sig. José Luis Zuazaga Meabe contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), procedimento dinanzi alla commissione di ricorso in cui l'altra parte è il Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, proposto il 25 luglio 2003 (telefax del 21 luglio 2003)	2
2003/C 239/04	Causa C-329/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos (Grecia), con ordinanza 31 marzo 2003, nella causa «TRAPEZA TIS ELLADOS A.E.» (Banca di Grecia) contro BANCO «ARTESIA», ex-«BANQUE PARIBAS»	3

IT

1

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 239/05	Causa C-332/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 29 luglio 2003	3
2003/C 239/06	Causa C-335/03: Ricorso della Repubblica portoghese contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 31 luglio 2003	4
2003/C 239/07	Causa C-343/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, proposto il 4 agosto 2003	5
2003/C 239/08	Causa C-349/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, presentato il 7 agosto 2003	6
2003/C 239/09	Causa C-361/03 P: Ricorso della El Corte Inglés, S.A. contro l'ordinanza emessa dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee l'8 maggio 2003 nella causa T-63/03 promossa dalla El Corte Inglés, S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), procedimento dinanzi alla commissione di ricorso in cui l'altra parte è la Calzaturificio Yvonne S.r.l., proposto il 21 agosto 2003 (telefax del 16 agosto 2003)	6
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2003/C 239/10	Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 luglio 2003 nella causa T-257/01, Frosch Touristik GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Opposizione — Composizione amichevole — Non luogo a provvedere)	8
2003/C 239/11	Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 luglio 2003 nella causa T-34/03, André Hecq e Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE) contro Commissione delle Comunità europee (Irricevibilità formale del ricorso — Persona giuridica di diritto privato — mandato all'avvocato)	8
2003/C 239/12	Causa T-201/03: Ricorso della Aneo AB contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 6 giugno 2003	9
2003/C 239/13	Causa T-218/03: Ricorso di Cathal Boyle contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	9
2003/C 239/14	Causa T-219/03: Ricorso della società Mullglen Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	10
2003/C 239/15	Causa T-220/03: Ricorso della società Cavankee Fishing Company Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	10

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 239/16	Causa T-221/03: Ricorso di Pádraig Coneely contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	11
2003/C 239/17	Causa T-222/03: Ricorso della società Island Trawlers Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	11
2003/C 239/18	Causa T-223/03: Ricorso di Joseph Doherty contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	11
2003/C 239/19	Causa T-224/03: Ricorso di Thomas Faherty contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	12
2003/C 239/20	Causa T-225/03: Ricorso di Pat Fitzpatrick contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	12
2003/C 239/21	Causa T-226/03: Ricorso della società Ocean Trawlers Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	12
2003/C 239/22	Causa T-227/03: Ricorso della società Brendelen Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	13
2003/C 239/23	Causa T-228/03: Ricorso di Eugene Hanningan contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	13
2003/C 239/24	Causa T-229/03: Ricorso di Edward Kelly contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	14
2003/C 239/25	Causa T-230/03: Ricorso di Peter McBride contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	14
2003/C 239/26	Causa T-231/03: Ricorso di Hugh McBride contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	14
2003/C 239/27	Causa T-232/03: Ricorso di Adrian McClennaghan contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	15
2003/C 239/28	Causa T-233/03: Ricorso di Noel McGing contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	15
2003/C 239/29	Causa T-234/03: Ricorso di Eamon McHugh contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003.	15



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 239/30	Causa T-235/03: Ricorso di Gerard Minihane contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	16
2003/C 239/31	Causa T-236/03: Ricorso di Larry Murphy contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	16
2003/C 239/32	Causa T-237/03: Ricorso di Eileen Oglesby contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	17
2003/C 239/33	Causa T-238/03: Ricorso di Patrick O'Malley contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	17
2003/C 239/34	Causa T-239/03: Ricorso di Paul O'Neill contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	17
2003/C 239/35	Causa T-240/03: Ricorso di Cecil Sharkey contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003	18
2003/C 239/36	Causa T-248/03: Ricorso della Société des Produits Nestlé S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 30 giugno 2003	18
2003/C 239/37	Causa T-250/03: Ricorso di Marta Andreasen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 giugno 2003	19
2003/C 239/38	Causa T-251/03: Ricorso della Albert Albrecht GmbH e Co. KG ed altri 9 ricorrenti contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 luglio 2003	19
2003/C 239/39	Causa T-253/03: Ricorso della Akzo Nobel Chemicals Ltd e della Akros Chemicals Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 luglio 2003	20
2003/C 239/40	Causa T-257/03: Ricorso della Internet Photonics, Inc., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 15 luglio 2003	21
2003/C 239/41	Causa T-260/03: Ricorso della Celltech R&D Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 18 luglio 2003	22
2003/C 239/42	Causa T-264/03: Ricorso del sig. Jürgen Schmoldt, della Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG e dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 luglio 2003	22



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 239/43	Causa T-265/03: Ricorso della Helm Düngemittel GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 luglio 2003	23
2003/C 239/44	Causa T-267/03: Ricorso della sig.ra Anna Maria Roccato (coniugata Pinson) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 luglio 2003	23
2003/C 239/45	Causa T-270/03: Ricorso della Società Ghiotto srl contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 31 luglio 2003	24
2003/C 239/46	Causa T-276/03: Ricorso dell'Azienda Agricola «Le Canne» srl contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 7 agosto 2003	25
2003/C 239/47	Causa T-283/03: Ricorso della sig.ra Lucía Recalde Langarica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 agosto 2003	26
2003/C 239/48	Causa T-287/03: Ricorso della S.I.M.SA. srl contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 18 agosto 2003	26

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

2003/C 239/49	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 226 del 20.9.2003	28
---------------	--	----

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, con ordinanza 6 giugno 2003, nella causa Dyson Ltd contro Registrar of Trade Marks

(Causa C-321/03)

(2003/C 239/01)

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 24 luglio 2003

(Causa C-323/03)

(2003/C 239/02)

Con ordinanza 6 giugno 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 luglio 2003, nella causa Dyson Ltd contro Registrar of Trade Marks, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se, in una fattispecie in cui il richiedente (la registrazione di un marchio) abbia utilizzato un segno (non costituito da una forma) consistente in un disegno cui si ricollega una determinata funzione ed il quale costituisca parte dell'aspetto esteriore di un nuovo tipo di prodotto commerciale ed in cui il richiedente, sino alla data della richiesta, abbia disposto, de facto, del monopolio relativo a tali prodotti, sia sufficiente, ai fini dell'acquisizione da parte di tale segno del carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva 89/104/CE⁽¹⁾, la circostanza che una percentuale significativa del pubblico pertinente associasse, al momento della presentazione della richiesta di registrazione, i relativi prodotti contrassegnati da tale segno all'impresa richiedente ad esclusione di qualsiasi altro produttore.
2. Qualora tale circostanza non risulti sufficiente, quali altri requisiti occorrono affinché il segno acquisisca carattere distintivo e, in particolare, se sia necessario che il soggetto che abbia utilizzato il segno lo abbia pubblicizzato quale marchio d'impresa.

(¹) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1-7).

Il 24 luglio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra I. Martínez del Peral e dal sig. K. Simonsson, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno di Spagna ha violato gli artt. 1, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 3577/92⁽¹⁾ ed è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del detto regolamento e del Trattato CE, avendo mantenuto in vigore una normativa che:
 - consente l'attribuzione dei servizi di trasporto marittimo nella Ría de Vigo ad un unico operatore per un periodo di 20 anni ed include come criterio di assegnazione l'esperienza di trasporto nella Ría de Vigo, il che favorisce l'operatore esistente;
 - consente di assoggettare ad obblighi di servizio pubblico i servizi di trasporto stagionali con le isole o i servizi di trasporto regolari fra porti continentali;
 - consente di istituire un sistema più restrittivo di quello vigente al momento di entrata in vigore del regolamento (gennaio 1993), vale a dire la decisione 11 giugno 1984;

- non è mai stata oggetto di consultazioni con la Commissione prima della sua approvazione;
2. condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Ría de Vigo è compresa nell'ambito di applicazione territoriale del regolamento n. 3577/92. Il detto regolamento non ha come scopo la disciplina della competenza in un mercato determinato. Il fatto che il traffico via mare fra i porti della Ría de Vigo sia locale non esclude l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi.

(1) Regolamento del Consiglio 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

Ricorso del sig. José Luis Zuazaga Meabe contro l'ordinanza emessa dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 28 aprile 2003 nella causa T-15/03 promossa dal sig. José Luis Zuazaga Meabe contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), procedimento dinanzi alla commissione di ricorso in cui l'altra parte è il Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. proposto il 25 luglio 2003 (telefax del 21 luglio 2003)

(Causa C-325/03 P)

(2003/C 239/03)

Il 25 luglio 2003 (telefax del 21 luglio 2003), il sig. José Luis Zuazaga Meabe, rappresentato dal sig. José Antonio Calderón Chavero e dalla sig.ra Natalia Moya Fernández, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'ordinanza emessa dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 28 aprile 2003 nella causa T-15/03 promossa dal sig. José Luis Zuazaga Meabe contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), procedimento dinanzi alla commissione di ricorso in cui l'altra parte è il Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare l'ordinanza della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado emessa il 28 aprile 2003 nella causa T-15/03, poiché il ricorrente avrebbe dimostrato di essersi comportato con la massima diligenza e previdenza normalmente esigibile per la trasmissione di una comunicazione al Tribunale di primo grado.
2. in seguito all'accoglimento del presente ricorso di annullamento, rinviare la causa T-15/00 affinché ne venga dichiarata la ricevibilità e si svolga il successivo procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, sulla base degli argomenti previsti nel ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 24 ottobre 2002, nel procedimento R-918/2001-2, relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. José Luis Zuazaga Meabe ed il Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dell'art. 45 dello Statuto della Corte di giustizia: il ricorrente sostiene l'esistenza di circostanze preclusive e a lui estranee, imprevedibili e inevitabili, che provano un caso fortuito o di forza maggiore. Infatti, la conferma per lettera raccomandata, depositata nel servizio delle poste spagnolo il 7 gennaio 2003, del ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado mediante telefax del 3 gennaio 2003 è mancata per cause estranee al ricorrente. Il principio di proporzionalità richiede allora un trattamento flessibile da parte del Tribunale di primo grado.
- Violazione dell'art. 102 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e dell'art. 81, n. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia: il ricorrente sostiene che al termine ordinario aumentato di dieci giorni in ragione della distanza possono essere aggiunti altri dieci giorni per registrare definitivamente l'atto trasmesso via telefax.
- Violazione dell'art. 103 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e dell'art. 82 del regolamento di procedura della Corte di giustizia: il ricorrente afferma che il principio di proporzionalità può e deve essere applicato, correggendo la data di scadenza del termine in modo flessibile in casi come quello di specie, in cui il ricorrente ha anticipato l'atto via telefax.

- Violazione dell'art. 43, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado: il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, il ricorso non è stato ammesso per presunto mancato rispetto del termine di conferma, non del termine processuale, che è stato rispettato mediante la trasmissione via telefax.
- Violazione dell'art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado: il ricorrente sostiene che, ai sensi del principio di proporzionalità, al termine processuale esistente, comprensivo dei dieci giorni in ragione della distanza, possono essere aggiunti altri dieci giorni per convalidare un atto ed una relazione degli allegati previamente comunicati via telefax.

Si chiede inoltre, con riferimento alla disposizione del citato art. 4 della stessa direttiva, dell'elenco D e della voce della nomenclatura IX, che riguarda la «Costituzione e alimentazione di conti correnti e di deposito, rimpatrio o impiego di disponibilità in conto corrente o in deposito presso istituti di credito», alla luce dello spirito di tale disposizione e dello scopo da essa perseguito, se sia soggetto alla disciplina di questa disposizione l'impiego presso una banca, in quanto istituto di credito, degli attivi di un conto di deposito, alimentato come prevede la decisione del Comitato monetario 1097/1959, menzionata nella presente sentenza (con il prodotto di valuta estera importata ecc.) e consistente in depositi espressi in moneta nazionale, convertibile in valuta estera.

(¹) GU P 43 del 12.7.60, pag. 921.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos (Grecia), con ordinanza 31 marzo 2003, nella causa «TRAPEZA TIS ELLADOS A.E.» (Banca di Grecia) contro BANCO «ARTESIA», ex-«BANQUE PARIBAS»

(Causa C-329/03)

(2003/C 239/04)

Con ordinanza 31 marzo 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 luglio 2003, nella causa «TRAPEZA TIS ELLADOS A.E.» (Banca di Grecia) contro BANCO «ARTESIA», ex-«BANQUE PARIBAS», l'Areios Pagos (Grecia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Si chiede, con riferimento alla disposizione del citato art. 4 della prima direttiva del Consiglio 60/921 (¹), dell'elenco D e della voce della nomenclatura VI, che riguarda gli «Investimenti a breve termine in Buoni del Tesoro e altri titoli trattati normalmente sul mercato monetario», secondo lo spirito di tale disposizione e lo scopo da essa perseguito, o interpretandola alla luce della prassi comune eventualmente esistente nelle transazioni internazionali, in base alla quale titoli come le controverse obbligazioni della «Banca ellenica per lo sviluppo industriale», della durata di un anno, sono considerati investimenti a breve termine, se siano soggette a tale disposizione: a) le obbligazioni emesse da una banca avente la forma giuridica di società anonima, le cui azioni appartengono allo Stato, della durata di un anno dall'emissione, negoziabili e quotate in borsa, o b) le obbligazioni emesse da una banca avente la forma giuridica di società anonima, della durata di un anno dall'emissione, negoziabili e trattate in borsa.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 29 luglio 2003

(Causa C-332/03)

(2003/C 239/05)

Il 29 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Thomas van Rijn e Ana Maria Alves Vieira, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica portoghese:
 - non avendo stabilito norme adeguate di utilizzazione dei contingenti di pesca attribuite per le campagne 1994-1996;
 - non avendo vegliato sul rispetto della normativa comunitaria in materia di conservazione, mediante un controllo sufficiente delle attività di pesca e l'adeguata ispezione della flotta di pesca, nonché degli sbarchi e della registrazione delle catture nelle campagne di pesca 1994-1996;

- non avendo vietato provvisoriamente la pesca effettuata dalle navi battenti la sua bandiera o registrate nel suo territorio, una volta considerato esaurito il contingente attribuito, e avendo infine proibito la pesca quando il contingente era già stato ampiamente superato nelle campagne di pesca 1994-1996;
- non avendo radicato azioni penali o amministrative contro i capitani o qualsivoglia altra persona responsabile della sovrapesca;
- non avendo assicurato il funzionamento effettivo di un sistema di convalida che implicasse l'esame incrociato di dati e verifica dei dati mediante una banca dati informatizzata;

è venuta meno agli obblighi che le incombono in materia di gestione e controllo dei contingenti di pesca;

2. condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Portogallo non ha rispettato pienamente i suoi obblighi comunitari in materia di norme sull'utilizzo dei contingenti di cattura, di controllo e di ispezione, di azioni contro i pescatori coinvolti, nonché di messa in opera di una banca dati informatica. Infatti, durante le campagne 1994-1996 la Repubblica portoghese:

- a) ha violato l'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3760/92, che impone agli Stati membri un obbligo generale di determinazione delle modalità di utilizzazione dei contingenti ad essi attribuiti;
- b) non ha assicurato un controllo sufficiente delle attività di pesca e dell'ispezione della flotta di pesca, nonché degli sbarchi e delle registrazioni delle catture;
- c) ha violato l'art. 21 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2847/93, che impone obblighi attinenti alla sospensione della pesca;
- d) ha violato l'obbligo di avviare azioni penali o amministrative contro le persone fisiche o giuridiche responsabili della sovrapesca;
- e) ha violato l'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2847/93, che obbliga gli Stati membri a istituire un sistema di convalida che comporti segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati risultanti da detti obblighi e a creare una banca dati informatizzata in cui sono registrati tali dati.

Ricorso della Repubblica portoghese contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 31 luglio 2003

(Causa C-335/03)

(2003/C 239/06)

Il 31 luglio 2003 la Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. Luís Fernandes, in qualità di agente, e dai sigg. Carlos Botelho Moniz e Eduardo Maia Cadete, in qualità di avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione 15 maggio 2003, 2003/364/CE⁽¹⁾, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia», per quanto concerne le spese relative al Portogallo.
- condannare l'istituzione convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

- Errore di diritto in relazione all'applicazione del regime giuridico dell'art. 6, n. 5, del regolamento (CEE) n. 3887/92. Il governo portoghese ritiene che a tale norma si sia ottemperato nell'anno in questione, giacché le domande di aiuto «animali» e il rispettivo controllo devono essere intesi e valutati nell'ottica dell'unicità dell'azienda, cioè considerando in termini globali l'insieme dei regimi di aiuto «animali» (e non ciascun regime isolatamente, come sembra sostenere la Commissione). Infatti:

- Il Portogallo ha adottato un approccio fondato sull'azienda, sviluppando una domanda integrata comune ai vari regimi di aiuti «animali» disponibili nell'ambito della sezione «garanzia» del FEAOG, nell'ambito del quale sono effettuate le azioni di controllo; nell'anno in questione ha controllato, nel luogo e durante il periodo di riferimento, la percentuale minima di domande prevista dalla legge.

- L'art. 6, n. 5, del regolamento (CEE) n. 3887/92, nella versione in vigore all'epoca dei fatti, non distingueva i diversi regimi di aiuto in relazione all'obbligo di controllo del 5 % delle domande di aiuto «animali» durante il periodo di riferimento, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il comportamento delle autorità portoghesi è stato conforme a quanto disposto dalla norma di cui trattasi.
 - La Commissione, applicando al caso concreto l'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3887/92, non nella versione in vigore all'epoca dei fatti, bensì nella versione poi attribuitagli dal regolamento (CE) n. 2801/99, applica retroattivamente una norma nuova, violando i principi generale del diritto comuni agli Stati membri.
 - Errore sui presupposti di fatto, in relazione alle spese dichiarate dalle autorità portoghesi per la campagna 1999, relativamente al premio per il mantenimento dell'effettivo delle vacche nutrici:
 - Le denunciate irregolarità per quanto riguarda l'identificazione degli animali, che la Commissione afferma di aver riscontrato nel corso di verifiche effettuate in aziende situate nell'Alentejo nel settembre 2000, non rilevano ai fini dell'applicazione delle rettifiche forfetarie relative alle spese della campagna 1999. In via subordinata, il governo portoghese considera che le irregolarità denunciate dalla Commissione non sono pertinenti, dal momento che il Portogallo si è conformato e si conforma al regime applicabile all'identificazione dei bovini.
 - La Commissione afferma altresì, a sostegno dell'applicazione della rettifica finanziaria, che taluni animali presentavano marchi applicati dal produttore recanti un numero di identificazione da questo utilizzato diverso dal numero attribuito dalle autorità competenti, e considera che questa pratica aumenta il rischio che un premio sia pagato più di una volta per lo stesso animale. Anche in questo caso ha commesso un errore di valutazione dei fatti rilevanti, non considerando le circostanze concrete in cui tale pratica ha avuto luogo.
 - Violazione dell'obbligo di motivazione, di cui all'art. 253 del Trattato CE: la decisione della Commissione non indica i comportamenti delle autorità portoghesi considerati in contrasto con il diritto comunitario, né le norme giuridiche comunitarie che sono state violate. Conseguentemente, la decisione non soddisfa i requisiti minimi necessari per soddisfare l'obbligo di motivazione. Tali requisiti minimi sono più rigidi quando è in causa l'adozione di atti che comminano sanzioni o che comportano conseguenze negative, in particolare sul piano finanziario, per i(l) destinatari(o), come accade nel caso di specie. In tali situazioni, l'adempimento dell'obbligo di motivazione è essenziale perché siano garantiti i diritti della difesa della persona o dell'ente che subisce le conseguenze negative derivanti dall'atto adottato.
- _____
- (¹) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 45.
- _____
- Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, proposto il 4 agosto 2003**
- (Causa C-343/03)**
- (2003/C 239/07)
- Il 4 agosto 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. P. Hartvig, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Danimarca.
- La ricorrente chiede che la Corte voglia:
- 1) statuire che il Regno di Danimarca
 - non avendo fissato le modalità di utilizzazione dei contingenti assegnati alla Danimarca,
 - non avendo garantito il rispetto delle disposizioni CE a tutela delle risorse della pesca attraverso un controllo della pesca, attraverso un'adeguata vigilanza sugli sbarchi e la registrazione delle catture e attraverso l'avvio di procedimenti penali o amministrativi nei confronti dei responsabili di pesca in eccesso,

- non avendo emanato un divieto provvisorio di pesca nei confronti dei pescherecci battenti bandiera danese o registrati in Danimarca, quando il contingente assegnato doveva considerarsi utilizzato, nonché avendo omesso di dare comunicazione alla Commissione dell'entrata in vigore del blocco delle attività di pesca,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 170/83⁽¹⁾, da una parte, e ai sensi degli artt. 1 e 11, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2241/87⁽²⁾, dall'altra;

- 2) condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Disapplicazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 170/83, dell'art. 1 e dell'art. 11, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2241/87.

Il governo danese ha riconosciuto che per talune popolazioni ittiche si era verificato un notevole superamento del contingente di pesca assegnato per l'anno 1988. La vigilanza operata sulle attività di pesca e gli interventi effettuati in ordine alla gestione e al controllo di tali attività sono stati, a parere della Commissione, insufficienti.

Inoltre le autorità danesi, in determinati casi, hanno omesso di avviare procedimenti penali nei confronti dei responsabili di inosservanza delle norme relative al controllo e alla conservazione.

(1) Del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24 del 27.1.1983, pag. 1).

(2) Del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207 del 29.7.1987, pag. 1).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, presentato il 7 agosto 2003

(Causa C-349/03)

(2003/C 239/08)

Il 7 agosto 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Lyal, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno Unito non attuando nel territorio di Gibilterra la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/779/CEE⁽¹⁾ relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CE;
- 2) condannare il Regno Unito alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 77/799/CEE, come modificata, doveva essere attuata dagli Stati membri entro il 1° gennaio 1981 in relazione all'imposta sul valore aggiunto (in forza della direttiva 79/1070/CE⁽²⁾) e il entro il 1° gennaio 1993 in relazione alle accise (in forza della direttiva 92/12/CEE⁽³⁾).

Contrariamente a quanto sostenuto dal Regno Unito, la Commissione sostiene che la direttiva 77/799/CEE, come modificata, si applica a Gibilterra e che omettendo di attuare la direttiva in tale territorio il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.

(1) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

(2) Del 6 dicembre 1979 e che modifica la direttiva 77/799/CEE (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 8).

(3) Del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1).

Ricorso della El Corte Inglés, S.A. contro l'ordinanza emessa dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee l'8 maggio 2003 nella causa T-63/03 promossa dalla El Corte Inglés, S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), procedimento dinanzi alla commissione di ricorso in cui l'altra parte è la Calzaturificio Yvonne S.r.l., proposto il 21 agosto 2003 (telex del 16 agosto 2003)

(Causa C-361/03 P)

(2003/C 239/09)

Il 21 agosto 2003 (telex del 16 agosto 2003), la El Corte Inglés, S.A., rappresentata dal sig. Juan Luis Rivas Zurdo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'ordinanza emessa dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

l'8 maggio 2003 nella causa T-63/03 promossa dalla El Corte Inglés, S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), procedimento dinanzi alla commissione di ricorso in cui l'altra parte è il Calzaturificio Yvonne S.r.l.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 8 maggio 2003, che respinge il ricorso proposto dinanzi al detto Tribunale dalla stessa ricorrente, dichiarando inammissibile la domanda trasmessa via telefax del 5 febbraio 2003 contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 12 novembre 2002, adottata nel procedimento R-0189/2000-4.
2. accogliere la detta domanda trasmessa via telefax il 5 febbraio 2003, dichiarando la validità dell'azione della ricorrente in seguito alle formalità successive al detto telefax del 5 febbraio 2003.
3. far retroagire il procedimento al momento processuale opportuno o, eventualmente, accogliere le richieste contenute nella detta domanda del 5 febbraio 2003.

In subordine:

4. annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 8 maggio 2003, che respinge il ricorso proposto dinanzi al detto Tribunale dalla stessa ricorrente, per non aver ammesso la domanda trasmessa via telefax del 20 febbraio 2003 contro la decisione della quarta commissione

di ricorso dell'UAMI 12 novembre 2002, adottata nel procedimento R-0189/2000-4.

5. ammettere la domanda di cui sopra trasmessa via telefax il 20 febbraio 2003, considerandola presentata entro il termine ai sensi dei criteri di notificazione e termini sopra illustrati.
6. far retroagire il procedimento al momento processuale opportuno o, eventualmente, accogliere le richieste contenute nella detta domanda del 29 febbraio 2003.

Motivi e principali argomenti

- Esistenza di irregolarità nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado che pregiudicano gli interessi della ricorrente.
- Violazione dell'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, relativo all'aumento del termine in ragione della distanza.
- Violazione del principio della tutela effettiva e dei principi fatti valere nel caso di specie: principio del diritto alla difesa, del mantenimento degli atti processuali e della certezza del diritto.
- Mancata valutazione del caso fortuito, riguardo alla diligenza e buona fede del singolo, e possibilità di sanare i fatti e gli atti esposti nel ricorso di annullamento.
- Violazione delle modalità di notifica di decisioni dell'UAMI [regole 62, n. 3, e 62, n. 5, del regolamento (CE) n. 2868/95, di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario].

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 luglio 2003

nella causa T-257/01, Frosch Touristik GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Opposizione — Composizione amichevole — Non luogo a provvedere)

(2003/C 239/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-257/01, Frosch Touristik GmbH, con sede in Monaco (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Zeiner e B. Heaman-Dunn, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) (agente: sig. G. Schneider), con l'intervento dinanzi al Tribunale di Air Marin Flugreisen GmbH, con sede in Bonn (Germania), rappresentata dall'avv. C. Donle, avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) 31 luglio 2001 (procedimento R 789/1999-2), relativa ad un procedimento d'opposizione tra Frosch Touristik GmbH e Air Marin Flugreisen GmbH, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 3 luglio 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.*
- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle dell'Ufficio.*
- 3) *L'interveniente sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 3 del 5.1.02.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 luglio 2003

nella causa T-34/03, André Hecq e Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE) contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Irricevibilità formale del ricorso — Persona giuridica di diritto privato — mandato all'avvocato)

(2003/C 239/11)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-34/03, André Hecq, dipendente della Commissione, residente in Mondercange (Lussemburgo), Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentati dall'avv. L. Vogel, contro Commissione delle Comunità europee, avente ad oggetto, da una parte, l'annullamento della decisione 4 ottobre 2002, che respinge reclamo presentato dal sig. André Hecq, sia a nome proprio sia in qualità di presidente del sindacato SFIE, contro le decisioni della Commissione che stabiliscono regole in materia di risorse a disposizione della rappresentanza del personale a partire dal 1° gennaio 2002, nonché contro la decisione relativa alle disponibilità finanziarie da accordare al sindacato SFIE, presieduto dal sig. Hecq e, dall'altra, una richiesta di risarcimento danni, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, e dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J. D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 3 luglio 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile per quanto riguarda la ricorrente Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE).*
- 2) *La ricorrente SFIE sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 101 del 26.4.2003.

Ricorso della Aneo AB contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 6 giugno 2003

(Causa T-201/03)

(2003/C 239/12)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 6 giugno 2003 la Aneo AB, con sede in Märsta (Svezia), rappresentata dall'avv. R. Almaraz Palmero, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 21 febbraio 2003, nella pratica R 883/2001-4;
- ordinare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) di consentire la registrazione del termine TIVAS come marchio comunitario per i servizi delle classi 09, 10 e 42, per le quali è stata negata la registrazione;
- ordinare all'UAMI di rifondere le spese sostenute dalla ricorrente in sede di ricorso;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese della controversia, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: «TIVAS» — domanda n. 2025716.

Prodotti o servizi: Prodotti delle classi 9 (computer e unità periferiche relative, software registrati per anestesia e terapia intensiva), 10 (apparecchi e strumenti medici per anestesia e terapia intensiva) e 42 (Ricerca e sviluppo nel campo della tecnologia medica).

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Rigetto della domanda da parte dell'esaminatore

Motivi di ricorso: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94.

Ricorso di Cathal Boyle contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-218/03)

(2003/C 239/13)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Cathal Boyle, rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza relativa a un nuovo peschereccio proposto in sostituzione della MFV Marie Dawn.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente intendeva sostituire la sua imbarcazione da pesca con una nuova imbarcazione, aggiungendo alcuni specifici elementi relativi alla sicurezza che richiedevano un aumento della stazza lorda. L'Irlanda ha presentato una richiesta di aumento della stazza alla Commissione la quale l'ha respinta nella decisione impugnata (1).

A sostegno della sua richiesta, la ricorrente adduce, in primo luogo, la carenza di potere della Commissione. Secondo la ricorrente i poteri della Commissione in base alla decisione 97/413 (2) relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario sono limitati. Il ricorrente afferma che l'art. 4, n. 2, della decisione 97/413 impone alla Commissione l'obbligo di valutare caso per caso le richieste di aumento di capacità e che l'unico elemento che la Commissione può considerare ai fini della decisione è se l'aumento di capacità risulti unicamente dai miglioramenti concernenti la sicurezza e se incrementi lo sforzo di pesca dell'imbarcazione. Secondo la ricorrente, la Commissione quindi non aveva alcun potere in base all'art. 4, n. 2, della decisione 97/413 di adottare criteri diversi da quelli richiamati all'art. 1 della decisione impugnata.

Il ricorrente inoltre invoca una violazione dell'obbligo di motivazione e una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento. Sotto quest'ultimo profilo, il ricorrente afferma che sembra che sia stata fatta una differenza tra tutte le richieste relative a nuove imbarcazioni in sostituzione e due richieste relative a nuove imbarcazioni in sostituzione dell'«Angela» e del «Pembroke».

(¹) Decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113 (GU L 90, pag. 48).

(²) Decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27).

Ricorso della società Mullglen Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-219/03)

(2003/C 239/14)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, la società Mullglen Limited, Killybegs (Irlanda), rappresentata dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza relativa a un nuovo peschereccio proposto in sostituzione del peschereccio MFV Pacelli.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 (¹).

(¹) Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso della società Cavankee Fishing Company Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-220/03)

(2003/C 239/15)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, la società Cavankee Fishing Company Limited, Greencastle (Irlanda), rappresentata dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza relativa all'allungamento dell'MFV McGee e a un nuovo peschereccio proposto in sostituzione del peschereccio MFV Fr McGee.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 (¹).

(¹) Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Pdraigh Coneely contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-221/03)

(2003/C 239/16)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Pdraigh Coneely, Claregalway (Irlanda), rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza relativa a un nuovo peschereccio a strascico proposto in sostituzione del peschereccio MFV Girl Stephanie.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso della società Island Trawlers Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-222/03)

(2003/C 239/17)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, la società Island Trawlers Limited, Killybegs (Irlanda), rappresentata dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza con riferimento all'MFV Mark Amay e a un nuovo peschereccio proposto in sostituzione del peschereccio MFV Mark Amay.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Joseph Doherty contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-223/03)

(2003/C 239/18)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Joseph Doherty, Burtonport (Irlanda), rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza relativa a un nuovo peschereccio proposto in sostituzione del peschereccio MFV Mark Amay.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Thomas Faherty contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-224/03)

(2003/C 239/19)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Thomas Faherty, Kilonan (Irlanda), rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza relativa a un nuovo peschereccio RSW a strascico proposto in sostituzione del peschereccio MFV Westward Isle.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Pat Fitzpatrick contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-225/03)

(2003/C 239/20)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Pat Fitzpatrick, Inishmore (Irlanda), rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza riguardante il peschereccio MFV Shauan Ann.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso della società Ocean Trawlers Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-226/03)

(2003/C 239/21)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, la società Ocean Trawlers Limited, Killybegs (Irlanda), rappresentata dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza relativa a un nuovo peschereccio RSW proposto, l'MFV Golden Rose.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso della società Brendelen Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-227/03)

(2003/C 239/22)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, la società Brendelen Limited, Greencastle (Irlanda), rappresentata dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza relativa a un nuovo peschereccio proposto in sostituzione del peschereccio MFV Brendelen.

- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Eugene Hanningan contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-228/03)

(2003/C 239/23)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Eugene Hanningan, Killybegs (Irlanda), rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza relativa a un nuovo peschereccio MFV proposto, il Niamh Eoghan.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Edward Kelly contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003**(Causa T-229/03)**

(2003/C 239/24)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Edward Kelly, Greencastle (Irlanda), rappresentata dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza riguardante il peschereccio MFV Regina Ponti.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Peter McBride contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003**(Causa T-230/03)**

(2003/C 239/25)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Peter McBride, Downings (Irlanda), rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza riguardante il peschereccio MFV Peadar Elaine II.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Hugh McBride contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003**(Causa T-231/03)**

(2003/C 239/26)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Hugh McBride, Downings (Irlanda), rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza riguardante il peschereccio MFV Heather Jane II.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Adrian McClellanaghan contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-232/03)

(2003/C 239/27)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Adrian McClellanaghan, Greencastle (Irlanda), rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza riguardante il peschereccio MFV Northern Celt.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Noel McGing contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-233/03)

(2003/C 239/28)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Noel McGing, Killybegs (Irlanda), rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza relativa a un nuovo peschereccio RSW proposto, l'MFV Olgarry.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Eamon McHugh contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003.

(Causa T-234/03)

(2003/C 239/29)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Eamon McHugh, Killybegs (Irlanda), rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza relativa a un nuovo peschereccio RSW proposto, l'MFV Antarctic.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Gerard Minihane contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-235/03)

(2003/C 239/30)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Gerard Minihane, Skibbereen (Irlanda), rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza riguardante il peschereccio MFV Deborah M.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Larry Murphy contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-236/03)

(2003/C 239/31)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Larry Murphy, Castletownbere (Irlanda), rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza relativa a un nuovo peschereccio RSW proposto in sostituzione del peschereccio MFV Menhaden.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Eileen Oglesby contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-237/03)

(2003/C 239/32)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, la sig.ra Eileen Oglesby, Kincasslagh (Irlanda), rappresentata dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza relativa a un nuovo peschereccio RSW proposto in sostituzione del peschereccio MFV Neptune.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Patrick O'Malley contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-238/03)

(2003/C 239/33)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Patrick O'Malley, Galway (Irlanda), rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza relativa a un nuovo peschereccio RSW, l'An Capall Oir, proposto in sostituzione del peschereccio MFV An Capall Ban.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Paul O'Neill contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-239/03)

(2003/C 239/34)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Paul O'Neill, Killybegs (Irlanda), rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza relativa a un nuovo peschereccio RSW proposto, l'MFV Paraclete.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso di Cecil Sharkey contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-240/03)

(2003/C 239/35)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 13 giugno 2003, il sig. Cecil Sharkey, Clogherhead (Irlanda), rappresentato dai sigg. P. Gallagher e A. Collins, Barristers, e dal sig. D. Barry, Solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta all'art. 2 della decisione della Commissione 4 aprile 2003 relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, notificata con il numero C(2003) 1113, che respinge una richiesta di aumento di capacità per ragioni di sicurezza riguardante il peschereccio MFV Endurance.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca gli stessi motivi di cui alla causa T-218/03 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pag. 9 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso della Société des Produits Nestlé S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 30 giugno 2003

(Causa T-248/03)

(2003/C 239/36)

(Lingua processuale: da determinare in applicazione dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura. Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese)

Il 30 giugno 2003 la Société des Produits Nestlé S.A., con sede in Vevey (Svizzera), rappresentata dall'avv. J. Evrard, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: Grupo Kalise Menorquina S.A.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 28 aprile 2003;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: Société des Produits Nestlé S.A.

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Marchio figurativo «POLO POLO» (domanda n. 803429) per prodotti della classe 30 (cacao e preparati a base di cacao, cioccolato, prodotti al cioccolato, confetteria, dolciumi, zucchero, caramelle, caramelle allo zucchero caramellato, gomme da masticare)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: Grupo Kalise Menorquina S.A.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: Marchio denominativo spagnolo «POLOS», per prodotti della vecchia classe spagnola 7 (gelati, cacao, prodotti di cioccolato, caramelle, prodotti generici di confetteria)

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (rischio di confusione)

Motivi e principali argomenti

Con questo ricorso si intende contestare la legittimità della decisione implicita di rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente contro la sospensione dalle sue funzioni in seguito alla sua rimozione dal posto di funzionario contabile e direttrice per l'esecuzione del bilancio nella Direzione Generale «Budget», ed al suo trasferimento nel posto di consigliere principale nella Direzione Generale «Personale e Amministrazione», a conclusione di un procedimento disciplinare.

Il ricorso è fondato sui seguenti elementi:

- Violazione dell'art. 25 dello Statuto del personale, con l'adozione di una misura che comporta la sospensione della ricorrente senza motivazione adeguata, in assenza di violazione degli artt. 12, 21 o 60 dello Statuto del personale.
- Violazione dell'art. 88 dello Statuto del personale, in assenza di qualsiasi colpa grave che possa giustificare la necessità urgente di allontanarla dal suo posto di lavoro.
- Violazione del principio di proporzionalità, in quanto la misura di cui trattasi deve essere considerata sproporzionata rispetto a quanto fatto valere nei suoi confronti.
- Violazione dei diritti della difesa, con l'adozione di una misura di sospensione senza garanzia della possibilità, per la ricorrente, di essere sentita per la tutela i suoi diritti.

Ricorso di Marta Andreasen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 giugno 2003

(Causa T-250/03)

(2003/C 239/37)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 giugno 2003 la sig.ra Marta Andreasen, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dal sig. I. Forrester, QC, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita della Commissione di respingere il reclamo della ricorrente contro la sospensione dalle sue funzioni;
- riconoscerle il risarcimento danni per un importo fissato dal Tribunale, maggiorato del 5 %, ovvero ad un altro tasso fissato dal Tribunale;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso della Albert Albrecht GmbH e Co. KG ed altri 9 ricorrenti contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 luglio 2003

(Causa T-251/03)

(2003/C 239/38)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 2 luglio 2003, le società Albert Albrecht GmbH e Co. KG, con sede in Aulendorf, Germania, AniMedica GmbH, con sede in Senden-Bösensell, Germania, Ceva Tiergesundheits GmbH, con sede in Düsseldorf, Germania, Fatro Spa, con sede in Bologna, Italia, Laboratorios Syva S.A., con sede in León, Spagna, Laboratorios Virbac S.A., con sede in Barcellona, Spagna, Química Farmacéutica Bayer S.A., con sede in Barcellona, Spagna, Univete Técnica Pecuaria Comercio Industria Lda, con sede in Lisbona, Portogallo, Vétoquinol Especialidades Veterinarias S.A., con sede in Madrid, Spagna, Virbac S.A., con sede in Carros, Francia, tutte rappresentate dagli avv.ti D. Waelbroeck, U. Zinsmeister e N. Rampal, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contestata con cui è stato richiesto agli Stati membri di sospendere l'autorizzazione di immissione in commercio per i prodotti contenenti benzatina penicillina sulla base della procedura di ricorso prevista dall'art. 35 della direttiva 2001/82,
- in subordine, dichiarare la decisione contestata inesistente,
- condannare la convenuta alle spese.

- La procedura di cui all'art. 35 della direttiva 2001/82 potrebbe produrre effetti unicamente con riguardo all'autorizzazione nazionale d'immissione in commercio direttamente interessata.
- Nella specie, non sussisterebbe un «interesse comunitario» che giustificerebbe il ricorso a tale procedura.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti nella specie sono tutte società titolari di autorizzazioni nazionali di immissione in commercio rilasciate dalle competenti autorità per un medicinale veterinario contenente il principio farmacologicamente attivo denominato «benzatina penicillina». Si tratta di un antibiotico generico utilizzato in medicinali veterinari iniettabili destinati ad animali produttori di alimenti.

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 22 aprile 2003 con cui è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni all'immissione al commercio per i medicinali veterinari contenenti il principio attivo benzatina penicillina, sulla base dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE (ex art. 20 della direttiva 81/851) nell'ambito di una cosiddetta «procedura di ricorso di interesse comunitario» avviata dalle autorità irlandesi⁽¹⁾. Le ricorrenti nella specie hanno già proposto, in data 25 gennaio 2002, ricorso di annullamento avverso la decisione con cui è stata avviata la procedura di ricorso. La relativa causa, tutt'ora pendente, reca il numero di ruolo T-19/02⁽²⁾.

A sostegno della domanda le ricorrenti deducono quanto segue:

- La Commissione non potrebbe obbligare gli Stati membri a sospendere autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio di prodotti contenenti benzatina penicillina sulla base della procedura di cui all'art. 35 della direttiva 2001/82, atteso che tale disposizione non legittimerebbe la Commissione ad adottare decisioni dirette all'armonizzazione delle autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio.
- Anche ammesso che la procedura di cui all'art. 35 della direttiva 2001/82 possa condurre ad una decisione vincolante della Commissione, tale procedura potrebbe al massimo trovare applicazione con riguardo ai medicinali veterinari autorizzati sulla base della procedura di mutuo riconoscimento.

- (¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311, 28 novembre 2001, pag. 1), che consolida e sostituisce la direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU L 317, 6 novembre 1981, pag. 1, e successive modifiche).
- (²) GU C 109, 4 maggio 2002, pag. 51.

Ricorso della Akzo Nobel Chemicals Ltd e della Akros Chemicals Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 luglio 2003

(Causa T-253/03)

(2003/C 239/39)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 4 luglio 2003, le società Akzo Nobel Chemicals Ltd e della Akros Chemicals Ltd, entrambe con sede in Surrey (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti C. Swaak e R. Mollica, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- pronunciarsi, ai sensi dell'art. 230 CE, sulla legittimità della decisione di rigetto;
- annullare, ai sensi dell'art. 231 CE, la decisione di rigetto;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel febbraio del 2003, rappresentanti della Commissione effettuavano indagini sulla base dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17/62 con riguardo alle ricorrenti nelle sedi di Eccles, Manchester. Nell'ambito di tali indagini la Commissione verificava, faceva copia e sequestrava vari documenti⁽¹⁾.

In ordine ad alcuni di tali documenti è sorto contrasto tra la Commissione e le ricorrenti. A parere di queste ultime, il sequestro e l'accesso a tali documenti costituirebbe violazione del principio generale della tutela del segreto professionale, riconosciuto dal diritto comunitario.

Nella decisione della Commissione C(2003)1533 riguardante l'affermazione del segreto professionale nell'ambito di un'indagine ex art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 17 nell'ambito della pratica COMP/E-1/38.589, la Commissione ha anzitutto respinto la richiesta della ricorrente di restituire o distruggere tutte le copie dei documenti in questione e, in secondo luogo, ha dichiarato che intende inserire tutti i documenti medesimi agli atti.

Con il presente ricorso viene chiesto l'annullamento della detta decisione, previa declaratoria della sua illegittimità. A parere delle ricorrenti, la Commissione avrebbe violato tanto il Trattato e i principi generali del diritto comunitario, quanto il regolamento n. 17/62 nell'interpretazione accolta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe violato il principio della tutela del segreto professionale, violando le regole processuali relative all'applicazione di tale principio elaborate dalla giurisprudenza, negando ingiustificatamente il riconoscimento del segreto professionale e violando i diritti fondamentali delle ricorrenti (quale il diritto alla riservatezza) che costituiscono il fondamento del detto principio generale.

(¹) Le ricorrenti hanno proposto ricorso ai fini dell'annullamento della decisione della Commissione C(2003)559/4 nella parte in cui è stata interpretata nel senso che la Commissione sarebbe legittimata a sequestrare, esaminare e leggere documenti coperti da segreto professionale (causa T-125/03, GU C 146 del 21.6.2003, pag. 42).

Ricorso della Internet Photonics, Inc., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 15 luglio 2003

(Causa T-257/03)

(2003/C 239/40)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 15 luglio 2003, la Internet Photonics, Inc., New Jersey, USA, rappresentata dal sig. M. Chapple, barrister, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che il marchio «INTERNET PHOTONICS» possiede i requisiti per la registrazione quale marchio comunitario, essendo perfettamente in regola con il disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹);
- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 maggio 2003, riguardante il procedimento R 765/2002-2;
- disporre il rinvio della domanda di marchio dinanzi agli esaminatori dell'UAMI per una nuova valutazione dei requisiti per la registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹), con riferimento al carattere distintivo del marchio valutato nella sua interezza, oppure, in subordine, il rinvio della domanda di marchio ai fini di una decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI, sul punto se il marchio possieda i requisiti per la registrazione quale marchio comunitario ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹), secondo quanto originariamente dedotto nel ricorso avverso la decisione dell'esaminatore;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Marchio denominativo «INTERNET PHOTONICS» — domanda n. 002275600

Prodotti o servizi: Prodotti e servizi compresi nelle classi 9, 37, 42 (computer e relativi programmi, ecc.)

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: — violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹)
— violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (¹)

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso della Celltech R&D Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 18 luglio 2003

(Causa T-260/03)

(2003/C 239/41)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 18 luglio 2003 la Celltech R&D Limited, con sede in Slough, (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti D. Alexander, QC, e N. Jenkins, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) («UAMI») del 19 maggio 2003 (pratica R0659/2002-2), in tutto o in parte.
- porre a carico dell'UAMI le spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio in questione: «CELLTECH» — Domanda n. 1731678.

Prodotti o servizi: Prodotti, composti e sostanze farmaceutici, veterinari e igienici (classe 5), apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari (classe 10), servizi di ricerca e di sviluppo; servizi di consulenza, tutti riguardanti le scienze biologiche, mediche e chimiche (classe 42).

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Rifiuto della registrazione da parte dell'esaminatore.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94/CE sul marchio comunitario.

Ricorso del sig. Jürgen Schmoldt, della Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG e dell'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 luglio 2003

(Causa T-264/03)

(2003/C 239/42)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 28 luglio 2003 il sig. Jürgen Schmoldt, residente in Dallgow-Döberitz (Germania), la Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, con sede in Brema (Germania) e l'Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e V., con sede in Berlino (Germania), rappresentati dal Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Peter Schneider, residente in Hannover, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1, in combinato disposto con la tabella 1, della decisione della Commissione 9 aprile 2003, C(2003) 1161, pubblicata l'8 maggio 2003 (GU L 114, pag. 50) (2003/312/CE), sulla pubblicazione dei riferimenti delle norme europee relative agli isolanti termici da EN 13162:2001 a EN 13171:2001 con la conseguenza che la comunicazione della Commissione 15 dicembre 2001 (GU C 358, pag. 9) (2001/C 358/08), in quanto essa riguarda i riferimenti da EN 13162:2001 a EN 13171:2001 e la comunicazione 22 maggio 2003 (GU C 120, pag. 17) (2001/C 120/06) vanno stralciate dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 23 maggio 2001 il Comitato europeo per la standardizzazione ha emanato dieci norme per gli isolanti termici, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 15 dicembre 2001⁽¹⁾. Successivamente, la Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 89/106/CEE⁽²⁾, ha presentato un'obiezione relativa, tra l'altro, a tali dieci norme per gli isolanti termici. Tale obiezione è stata respinta con la decisione impugnata.

I ricorrenti si richiamano a motivi sia formali sia sostanziali. A parere dei ricorrenti si configurerebbero vizi procedurali nel fatto che, in violazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva 89/106, il comitato permanente per l'edilizia non avrebbe emanato alcun parere e che i «considerando» della decisione impugnata

sarebbero carenti. La pubblicazione delle norme nella Gazzetta ufficiale presenterebbe parimenti delle carenze, in quanto non verrebbe fatto alcun cenno alla circostanza che la parte principale delle norme e dei loro allegati (ad eccezione dell'allegato ZA) non erano vincolanti e che gli isolanti termici dovevano essere conformi solo all'allegato ZA, per portare il marchio CE. Sotto il profilo sostanziale, a parere dei ricorrenti, le norme in questione sarebbero incomplete, non chiare e indeterminate e sarebbero soggette a contraddizioni e a lacune. Inoltre, l'applicazione del marchio CE sarebbe ingannevole poiché esso non comproverebbe la conformità del prodotto con l'insieme delle norme europee, ma solo con il loro allegato ZA. Pertanto la decisione impugnata ha violato le esigenze della direttiva 89/16, il principio di proporzionalità (art. 5, terzo comma, del Trattato CE) e le esigenze della protezione dei consumatori (art. 95, n. 3, del Trattato CE).

(¹) GU C 358 del 15.12.2001, pag. 9.

(²) Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

Ricorso della Helm Düngemittel GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 luglio 2003

(Causa T-265/03)

(2003/C 239/43)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 23 luglio 2003 la Helm Düngemittel GmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dall'avv. Dr. Wolf P. Waschmann, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 23 maggio 2003, sulla ritenuta di una somma di EUR 346 221,20;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nell'ambito di una gara per la fornitura di concimi chimici alla Corea del Nord la ricorrente otteneva l'aggiudicazione da parte della Commissione. Poiché i concimi chimici forniti dalla ricorrente erano giunti in ritardo nel luogo della loro destinazione, la Commissione tratteneva una somma di EUR 346 221,20 nei confronti della ricorrente e si rifiutava alla fine, con lettera del 23 maggio 2003, di versare alla ricorrente la somma di cui trattasi.

La ricorrente fa valere che la consegna tardiva del concime va imputata a restrizioni all'esportazione per i concimi chimici in Cina, ove essa intendeva procurarsi i concimi da esportare. Poiché tali restrizioni sarebbero state del tutto imprevedibili, esse varrebbero come forza maggiore e pertanto non potrebbe essere trattenuto alcun importo ai sensi dell'art. 22, n. 4, del regolamento 2519/97 (¹). Inoltre la ricorrente fa valere che a seguito della consegna tardiva non si sono verificati danni di alcun genere, e pertanto la ritenuta dell'importo sarebbe sproporzionata rispetto all'inosservanza del termine di consegna e contrasterebbe con il principio comunitario della proporzionalità. Tale ritenuta sarebbe altresì in contrasto con le disposizioni del codice civile belga poiché la Commissione non ha espressamente intimato alla ricorrente, in via preventiva, di effettuare la prestazione contrattuale.

(¹) Regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1997, n. 2519, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) del Consiglio n. 1292/96 per l'aiuto alimentare comunitario (GU L 346 del 17.12.1997, pagg. 23-40).

Ricorso della sig.ra Anna Maria Roccatò (coniugata Pinson) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 luglio 2003

(Causa T-267/03)

(2003/C 239/44)

(Lingua processuale: il francese)

Il 24 luglio 2003, la sig.ra Anna Maria Roccatò, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/PB/99 24 gennaio 2003, recante rigetto della domanda della ricorrente, datata 26 giugno 2002, diretta ad ottenere il riesame, da parte della detta commissione, della decisione di quest'ultima 8 marzo 2000, che esclude la ricorrente dalla prova orale del concorso, per dare seguito all'accordo concluso tra la Commissione, da un lato, e la ricorrente, dall'altro, durante la riunione informale svoltasi dinanzi alla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in data 20 marzo 2002, nell'ambito del ricorso proposto avverso la decisione 8 marzo 2000 (causa T-34/01);
- annullare, per quanto necessario, la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 13 giugno 2003, recante rigetto del reclamo della ricorrente, notificata il 20 giugno 2003;
- annullare la decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/PB/99 8 marzo 2000 e ammettere la ricorrente alla prova orale del detto concorso;
- riconoscere il diritto ad un risarcimento dei danni, valutati pari a 8 150,10 euro;
- condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente aveva proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/PB/99, di non ammetterla alle prove orali del detto concorso ⁽¹⁾. In occasione dell'udienza fissata per tale causa, le parti hanno raggiunto una composizione amichevole la quale prevedeva la comunicazione alla ricorrente delle copie corrette delle sue risposte, nonché dell'elenco delle soluzioni redatto dalla commissione esaminatrice, e la trasmissione alla medesima commissione delle osservazioni eventuali della ricorrente. In seguito a questo accordo, la ricorrente ha rinunciato al suo primo ricorso. Dopo aver esaminato le copie comunicate, la ricorrente ha chiesto alla commissione esaminatrice di rivedere la sua prima decisione e di ammetterla alla prova orale. La presente controversia verte sul rigetto di questa domanda.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente invoca l'asserita violazione delle norme che disciplinano i lavori della commissione esaminatrice, una valutazione giudicata errata ed un'asserita violazione del divieto di discriminazioni. Essa espone

altresì un motivo fondato su un'asserita violazione dell'obbligo di motivazione e su una presunta elusione dell'accordo tra le parti concluso nell'ambito della prima causa. Essa contesta alla Commissione, in terzo luogo, alcune asserite violazioni dei principi di buona gestione e di sana amministrazione nonché del dovere di sollecitudine. Infine, come quarto motivo d'annullamento, essa invoca un asserito sviamento di potere nonché alcune presunte violazioni del divieto di discriminazioni, dell'art. 27 dello Statuto e della vocazione alla carriera.

⁽¹⁾ Causa T-34/01, pubblicata sulla GU C 108 del 7 aprile 2001, pag. 28.

Ricorso della Società Ghiotto srl contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 31 luglio 2003

(Causa T-270/03)

(2003/C 239/45)

(Lingua processuale : l'italiano)

Il 31 luglio 2003, la Società Ghiotto srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Lavitola e Chiara Reggio d'Acì, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare in parte qua e limitatamente alla parte lesiva degli interessi della ricorrente, il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997 ed atti ad esso allegati e precisamente il disciplinare, per quanto concerne la disciplina della IGP «Prosciutto di Norcia», con riferimento alla illegittima prescrizione (art. 3) sulla provenienza dei suini da allevamenti nazionali. Con ogni statuizione conseguenziale e col favore delle spese.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente opera nel settore della distribuzione di prodotti alimentari. Attraverso il proprio fornitore detta società acquisiva nell'ambito del mercato europeo carni suine provenienti da allevamenti di carni bianche destinate alla lavorazione e stagionatura da parte di impresa a ciò autorizzata nell'ambito della indicazione Geografica Protetta (IGP) Prosciutto di Norcia.

Il presente ricorso si rivolge contro il regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1170/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽¹⁾, nella misura in cui concerne la disciplina della IGP «Prosciutto di Norcia» adottata dalla Commissione per l'IPG in questione.

Viene inanzitutto ritenuto che detto regolamento non contiene alcun riferimento al contenuto del disciplinare che regola la produzione dell'IGP «prosciutto di Norcia» che, per quanto riguarda le materie prime, si limita a disporre con l'art. 3 la provenienza da allevamenti di suini di razze bianche incrociate e selezionate, senza alcun riferimento di tipo territoriale circa l'ubicazione degli allevamenti. Questo disciplinare è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L'autorità nazionale avente competenza in materia, però, ha intimato all'impresa che provvedeva alla lavorazione e stagionatura dei prosciutti d'interrompere qualsiasi attività riguardante carni provenienti da allevamenti diversi da quelli italiani. Ciò in quanto il testo del regime approvato dalla Commissione per l'IPG in questione prevede una simile prescrizione.

A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente fa valere:

- La violazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽²⁾.
- La violazione degli articoli 28 e 29 del Trattato CE sulla libertà d'importazione e delle norme di tutela di funzionamento del mercato interno (artt. 3 e 4 del Trattato).
- La violazione dei principi sulla libera concorrenza, nonché del divieto d'introduzione di misure a favore di imprese nazionali.
- L'esistenza nella fattispecie di vizi e carenze dell'istruttoria che hanno portato all'approvazione del disciplinare da parte della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 156 del 13.6.1997, p. 5.

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992, p. 1.

Ricorso dell'Azienda Agricola «Le Canne» srl contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 7 agosto 2003

(Causa T-276/03)

(2003/C 239/46)

(Lingua processuale : l'italiano)

Il 7 agosto 2003, l'Azienda Agricola «Le Canne» srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Carraro e Francesca Mazzonetto, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare, conformemente all'art. 232 del Trattato, che la Commissione, avendo omesso di adottare le misure ed i comportamenti necessari a dare esecuzione alla sentenza 5 marzo 2002 (causa T-241/00) del Tribunale di primo grado, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del diritto comunitario;
- condannare la Commissione al risarcimento del danno, che si allega patito in misura non inferiore all'importo delle frazioni di sovvenzione non erogate, aumentate del tasso d'interesse passivo praticato alla ricorrente dal sistema bancario, decorrente dalla data del precedente ultimo pagamento parziale al saldo del contributo dovuto;
- condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

All'origine del presente ricorso c'è una riduzione di contributo comunitario in co-finanziamento riguardante diversi lavori di ammodernamento e sistemazione dei propri impianti d'itticoltura della società ricorrente, riduzione che è stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia nella causa T-10/98 P ⁽¹⁾. Con sentenza del 5 marzo 2002 ⁽²⁾, una nuova decisione di riduzione del medesimo contributo è stata annullata perché la Commissione ha omesso di valutare se il progetto effettivamente realizzato potesse essere considerato produttivo e conforme ai piani iniziali.

Afferma la ricorrente che dopo il passaggio in giudicato della seconda sentenza, la Convenuta si era impegnata a compiere la richiesta valutazione anche mediante una verifica in loco. Tuttavia, effettuata tale verifica il 16-17 settembre 2002, la Commissione non avrebbe preso posizione dilazionando *sine die* il saldo del contributo.

Si fa valere a questo riguardo che, nella specie, le circostanze della vertenza, a partire dal 1995, ritornano ora per la terza volta davanti alla giurisdizione comunitaria, senza che la Commissione abbia a tutt'oggi correttamente compiuto ciò che ancora in quella data avrebbe dovuto effettuare, ossia la valutazione di conformità delle accertate variazioni rispetto all'oggetto, all'economia e alla finalità del progetto originario ammesso a contributo.

(¹) Raccolta P. I-6831.

(²) Causa T-241/00 (Raccolta p. II-1251).

Ricorso della sig.ra Lucía Recalde Langarica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 agosto 2003

(Causa T-283/03)

(2003/C 239/47)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

L'8 agosto 2003, la sig.ra Lucía Recalde Langarica, con domicilio in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Ramón García-Gallardo e M. Dolores Domínguez Pérez, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 8 maggio 2003, che ha respinto il reclamo con il quale la ricorrente aveva chiesto l'annullamento, in via formale e definitiva, della decisione di revocare il suo diritto, statutariamente previsto, all'indennità di dislocazione, e la conferma del suo diritto a percepire tale indennità, nonché altre indennità supplementari;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina che ha respinto il reclamo con il quale la ricorrente aveva chiesto l'annullamento, in via formale e definitiva, della decisione negatoria del suo diritto, statutariamente previsto, all'indennità di dislocazione, e la conferma del suo diritto a percepire tale indennità, unitamente ad altre indennità connesse a quest'ultima, quale, in particolare, l'indennità di prima sistemazione nel suo attuale luogo di lavoro.

A questo proposito, viene precisato che la decisione impugnata sostituisce una precedente decisione annullata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee con sentenza 20 settembre 2001 (¹).

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- violazione dei diritti della difesa, a motivo dell'assenza di un'istruttoria completa;
- errore manifesto nella valutazione dei fatti e, in particolare, nella valutazione del luogo di attività principale o di residenza abituale durante il periodo di riferimento. In subordine, alla Commissione viene addebitato di aver misconosciuto il fatto che la permanenza della ricorrente a Bruxelles non ha in alcun modo superato il periodo di riferimento, e, in ulteriore subordine, di non aver applicato l'eccezione relativa ai «servizi effettuati per un altro Stato», prevista dall'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto.

(¹) Causa T-344/99, Recalde Langarica/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-183 e II-833).

Ricorso della S.I.M.SA. srl contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 18 agosto 2003

(Causa T-287/03)

(2003/C 239/48)

(Lingua processuale : l'italiano)

Il 18 agosto 2003, la S.I.M.SA. srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Arcangelo Calabrese, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la lettera della Commissione datata 30 aprile 2002 D/52107, COMP/G1/D(02)400 PI/cpb, sconosciuta alla ricorrente, con la quale la Commissione ha consultato le Autorità italiane, invitandole ad esprimere il loro assenso o meno circa il rilascio ad una richiedente diversa dalla ricorrente dei medesimi documenti richiesti in copia dalla ricorrente;

- annullare la lettera della Commissione datata 3 febbraio 2003 D/50721, COMP/G1/D(03)142/PI/cpb, sconosciuta alla ricorrente, con la quale la Commissione ha consultato le Autorità italiane, chiedendo loro se fossero contrarie al fatto che la Commissione divulgasse ad una richiedente diversa dalla ricorrente, per intero o in alcune parti, i medesimi documenti richiesti in copia dalla ricorrente;
- annullare la comunicazione di telecopia datata 10 luglio 2003, prot. SGB2/IS/D(2003)330251, con la quale il Segretario Generale della Commissione, facendo riferimento alle due consultazioni impugnate, ha negato l'accesso ai documenti originati dalle Autorità italiane nell'ambito dello scambio epistolare precedente l'adozione della decisione di autorizzazione senza obiezioni del

regime di aiuti N 715/99, precisando che le Autorità italiane — in seguito ad entrambe le consultazioni — si sarebbero opposte alla divulgazione, e comunicando di non avere pertanto la facoltà di consentire l'accesso richiesto;

- condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-139/03 Nuova Agricast/Commissione⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 146 du 21.6.2003, p. 43.

III

(Informazioni)

(2003/C 239/49)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 226 del 20.9.2003

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 213 del 6.9.2003

GU C 200 del 23.8.2003

GU C 184 del 2.8.2003

GU C 171 del 19.7.2003

GU C 158 del 5.7.2003

GU C 146 del 21.6.2003

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>CELEX: <http://europa.eu.int/celex>
